

## STATUTO

### del Comitato cittadino di Tutela Ambientale “Castel Crescente”

**Articolo 1 - SEDE** - Il Comitato ha sede in via F.lli Cervi, 141 Ravarino. La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli aderenti.

**Articolo 2 - SCOPI** - Il Comitato cittadino di tutela ambientale “Castel Crescente” è un'associazione socioculturale che ha lo scopo di salvaguardare la salute e l'ambiente, di studiare e diffondere le tematiche della difesa dell'ambiente e della salute, con particolare riferimento alle problematiche strettamente legate al territorio Ravarinese e zone limitrofe. Per raggiungere questi fini il Comitato si doterà degli strumenti mobili e immobili che riterrà più opportuni. L'attività del Comitato non ha fini di lucro e verrà autofinanziata attraverso le sottoscrizioni degli aderenti al Comitato stesso oltre ad eventuali contributi o liberalità ricevute.

**Articolo 3 - ADESIONE AL COMITATO** - L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc.

**Articolo 4 - QUOTE ASSOCIATIVE** - L'adesione al Comitato comporta l'autotassazione degli aderenti. Il Comitato provvederà all'autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall'assemblea.

**Articolo 5 - FONDO COMUNE** - I contributi degli associati e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune del Comitato. Finché questo svolge le sue attività gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune. In caso di scioglimento del Comitato il fondo residuo verrà devoluto ad associazioni che si impegnano nel campo dell'ecologia su indicazione dell'Assemblea.

**Articolo 6 - ORGANI E POTERI** - L'unico organo decisionale del Comitato è l'assemblea degli

aderenti che decide a maggioranza (50%+1) dei presenti. L'assemblea degli aderenti elegge un presidente, un vicepresidente, un portavoce, un tesoriere, un segretario, i quali, insieme con altri 12 membri effettivi eletti dall'assemblea, compongono il Consiglio del Comitato. Non sono eleggibili nel Consiglio del Comitato persone che ricoprono cariche pubbliche o cariche politiche. Questi organismi sono a revoca ed hanno la rappresentanza del Comitato, i loro eventuali poteri decisionali verranno stabiliti in Assemblea.

**Articolo 7 - RECESSO** - Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione agli altri aderenti per il tramite degli organi sopracitati.

**Articolo 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA** - L'assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all'anno per illustrare le attività svolte e per l'approvazione del rendiconto annuale. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà pervenire a tutti gli aderenti con almeno tre (3) giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, telefonica o apposito volantino informativo.

**Articolo 9 - DURATA E SCIoglimento** - Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea.

**Articolo 10 - DIRITTI DEGLI ADERENTI** - I promotori hanno i seguenti diritti.

- eleggere il Consiglio direttivo
- approvare il rendiconto annuale
- partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato

**Articolo 11 - DOVERI DEGLI ADERENTI**

- versare le quote associative stabilite dal Consiglio direttivo
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo
- tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede

**Articolo 12 - ESCLUSIONE DEI SOCI**

Il promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato con delibera del Consiglio direttivo previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell'aderente almeno trenta giorni

prima della delibera di esclusione. L'esclusione è prevista per i seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del Comitato
- mancato pagamento delle quote associative
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi sociali

### **Articolo 13 - RAPPRESENTANZA DEL COMITATO**

Il presidente ed il vicepresidente del Comitato sono eletti dall'assemblea, rappresentano disgiuntamente il Comitato nei confronti dei terzi, curano l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di impedimento possono delegare, per iscritto, un consigliere o un terzo a rappresentare in loro vece il comitato. Il Portavoce è colui che riporta l'opinione condivisa del comitato, tiene le relazioni con la stampa, i mezzi di comunicazione ed i vari Enti.

### **Articolo 14 - COMPENSI**

I consiglieri, il presidente, il vicepresidente, il portavoce, il segretario ed il tesoriere non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

### **Articolo 15 - PATRIMONIO**

Il patrimonio del comitato è costituito da

- quote iscrizione dei promotori
- contributi e liberalità ricevute
- riserve formate con utili
- altre riserve accantonate

### **Articolo 16 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell'esercizio il consiglio direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro 120 giorni.

### **Articolo 17 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita del comitato.